

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto N. 1414

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta dell'8 maggio 2017, Prot. n. 31/10/2017, concernente la nomina del Dott. Marco Sanguineri a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 15 maggio 2017, nonché il decreto n. 606 del 9 maggio 2017 con il quale si rende esecutiva tale nomina;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 e, in particolare i commi 2 e 3 lett. h), che dispongono, rispettivamente, che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, nonché l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;

VISTO il Bilancio di Previsione 2020 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 83/3 nella seduta del 18.11.2019, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP 04/02/2020.0003231.E (prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0003298 del 04-02-2020);

VISTE le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2020 Delibera n. 54/2/2020 del 22/07/2020 del Comitato di Gestione, comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma triennale delle opere infrastrutturali 2020-2022 e l'elenco degli interventi della programmazione 2020-2022 di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L. 130/2018, approvate dai competenti Ministeri con la nota Prot.

14/08/2020.0021688.E;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*;

VISTO l'art. 199, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 19/5/2020, n. 34 convertito con L. 17/7/2020, n. 77 che prevede che *“In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID - 19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto - legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019”*;

CONSIDERATO che la norma di cui sopra consente di disporre la riduzione dei canoni concessori *“a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione”*, anche

tenuto conto di quanto disposto dai commi 7 e 8 dell'art. 199;

RITENUTO di avvalersi della facoltà di porre in essere ogni più opportuna azione in considerazione del calo dei traffici verificatesi negli scali marittimi rientranti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in un momento di crisi improvvisa dovuta all'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19, salvaguardando pur sempre i predetti equilibri di bilancio;

VISTO l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che l'attribuzione di vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione, da parte dell'amministrazione precedente, dei criteri e delle modalità alle quali l'amministrazione deve attenersi;

RILEVATA la necessità di dover adottare un apposito strumento al fine di poter consentire la concreta attuazione di quanto disposto dal richiamato art. 199, comma 1 del D.L. 34/2020 e s.m.i. e, in particolare, di disciplinare i criteri e le modalità di riduzione dei canoni concessori dei concessionari presenti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale al fine di fronteggiare l'eccezionale situazione economico-sociale venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica dovuta alla pandemia da Covid-19;

DATO ATTO che la predetta delibera comitativa prot. n. 54/2/2020 del 22.7.2020 ha appostato un importo di 3,105 milioni di euro quale stanziamento massimo possibile per dar seguito alla riduzione dei canoni concessori in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 199, comma 1 lettera a) del Decreto Legge n. 34/2020 cd. "Decreto Rilancio" riportando, inoltre, che *"L'importo di 3,105 milioni di euro è riferito ad una riduzione potenziale di canoni pari al 20% dell'importo complessivamente stanziato per i mesi di febbraio-giugno [...]";*

VISTA la deliberazione del Comitato di gestione prot. n. 83/2/2020 del 20 novembre 2020;

SI DISPONE

ART. 1

1.1 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 199, comma 1 del decreto-legge n. 34/2020 e ss.mm.ii., si dispone la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 84/94 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, relativi all'anno 2020.

1.2 La predetta riduzione trova applicazione nei confronti dei concessionari titolari di concessione demaniale marittima rilasciata dall'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione e degli articoli 16, 17 e 18 della legge 84/94 che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 in considerazione del calo dei traffici nei porti di competenza dell'Ente.

ART 2

2.1 Ai concessionari che abbiano subito, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, si applicherà una riduzione del canone concessorio riferito al periodo 1° gennaio 2020 – 31 luglio 2020 di una percentuale pari alla riduzione del fatturato subita.

2.2 Ai fini di cui al precedente art. 3.1, riduzioni del fatturato che riportassero quote decimali inferiori a 0,5 verranno arrotondate per difetto mentre quote uguali o superiori a 0,5 verranno arrotondate per eccesso.

2.3 La riduzione del fatturato di cui ai precedenti articoli 1.1 e 2.1 deve essere oggetto di specifica dichiarazione resa da parte dei soggetti concessionari ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 corredata da attestazione rilasciata dall'organo di controllo e/o di revisione societario ovvero, in assenza di detto organo, da parte di professionista abilitato.

2.4 Il calcolo del fatturato dovrà riferirsi solo ed esclusivamente a quello relativo all'attività oggetto di concessione e va eseguito prendendo a riferimento i dati di cui al registro IVA, o quelli di pari accezione, per i soggetti esonerati dalla tenuta di tale registro. Devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione che cade nel periodo infrannuale indicato, tra le quali le fatture differite emesse in periodo successivo, e relative a operazioni effettuate nel periodo infrannuale indicato.

2.5 La riduzione verrà riconosciuta per il periodo preso in considerazione nel limite massimo complessivo di Euro 3.105.000,00. Nel caso in cui la sommatoria delle riduzioni ammesse ecceda l'importo complessivo 3.105.000,00 euro, la riduzione

riconosciuta a ciascun concessionario sarà ridotta nella stessa proporzione.

2.6 Ove il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indicasse misure diverse rispetto a quelle previste dal presente provvedimento, le stesse troveranno diretta applicazione anche con riferimento al primo periodo indicato dall'art. 199 del D.L. 34/2020. Al riguardo l'Ente, nel caso abbia già provveduto ad emettere le relative fatture ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 4.1, provvederà a porre in essere gli opportuni adeguamenti.

ART 3

3.1 Nell'ipotesi di autocertificazioni che dovessero rivelarsi mendaci, il concessionario che le ha presentate decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con ogni conseguente obbligo di restituzione nel caso in cui, medio tempore, la rideterminazione del canone fosse già stata applicata fatti salvi ulteriori danni e l'eventuale decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione.

ART 4

4.1 Fatti salvi i casi in cui si fosse già proceduto diversamente, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale provvederà a fatturare il canone per l'intera annualità 2020 in un'unica soluzione, tenendo conto delle eventuali riduzioni relative al periodo 1° gennaio 2020-31 luglio 2020.

4.2 Per i concessionari che hanno già versato per intero il canone 2020, nel caso di ammissione alla riduzione, si provvederà a porre in essere gli opportuni adeguamenti.

Il Presidente

Dott. Paolo Emilio Signorini

Genova, li **17/12/2020**

 PAOLO
EMILIO
SIGNORINI
15.12.2020
17:17:59
UTC